



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 137 IN SEDUTA DEL 28/9/2020

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, D.L. 18/2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.
---------	---

Nell'anno duemilaventi addì 28 del mese di settembre alle ore 09:58 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Sindaco	X	
2	Bullo Endri	Presidente	X	
3	Penzo Davide	Vice Presidente		X
4	Montanariello Jonatan	Vice Presidente		X
5	Bonfa' Paolo	Consigliere Comunale	X	
6	Padoan Daniele	Consigliere Comunale	X	
7	Boccatto Maria Chiara	Consigliera Comunale		X
8	Sassi Daniela	Consigliera Comunale	X	
9	Lunardi Ilaria	Consigliera Comunale	X	
10	Busetto Elisa	Consigliera Comunale	X	
11	Mantoan Genny	Consigliera Comunale	X	
12	Convento Claudia	Consigliera Comunale	X	
13	Naccari Gianluca	Consigliere Comunale		X
14	Landri Paola	Consigliera Comunale	X	
15	Tiozzo Netti Giovanni	Consigliere Comunale	X	
16	Monaro Massimo	Consigliere Comunale	X	
17	Rossetti Stefano	Consigliere Comunale		X
18	Tiozzo Compini Romina	Consigliera Comunale		X
19	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
20	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
21	Ranieri Leonardo	Consigliere Comunale		X
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale	X	
23	Casson Giuseppe	Consigliere Comunale		X
24	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale	X	
25	Penzo Barbara	Consigliera Comunale	X	
<b>TOTALE</b>			17	8

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639 e ss.mm.ii., Legge 27/12/2013, n. 147, ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *"a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato *"il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI";*

VISTA la disposizione del comma 682 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

*per quanto riguarda la TARI:*

- *i criteri di determinazione delle tariffe;*
- *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";*

RILEVATO, altresì, che

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, L. 147/2013 *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*
- ai sensi dell'art. 1, comma 652, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità di regolazione (ARERA) in materia tariffaria, [...] *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";*

- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente...”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione del C.C. n. 26 del 15/03/2004 con cui è stato approvato il Regolamento del servizio di igiene ambientale;
- le deliberazioni del C.C. n. 60 del 27/06/2014, n. 80 del 24/09/2014 di approvazione del *“Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale “I.U.C.”* nonché la deliberazione del C.C. n. 54 del 01/04/2019 avente ad oggetto la *“Modifica Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC – Componente TARI”*;
- la deliberazione del C.C. n. 53 del 01/04/2019 avente ad oggetto *“Adozione del Piano Finanziario 2019 e relativa relazione di accompagnamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Chioggia ed approvazione delle Tariffe (TARI) per la copertura totale dei costi del servizio”*;
- la deliberazione della G.C. n. 26 del 11/02/2020 avente ad oggetto atti di indirizzo relativi al *“Piano Finanziario TARI 2020. Nuovo metodo tariffario”*;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, e segnatamente:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- i documenti per la consultazione ARERA n. 351/2019 recante *“orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* e n. 352/2019 recante *“disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*, che hanno portato all'emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;

• la deliberazione ARERA n. 443/2019 la quale dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione, con effetto dall'anno di applicazione 2020, che prevede:

a) la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);

b) la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011”*;

c) l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;

• l'art. 5 della deliberazione n. 443/2019 il quale prevede, in particolare, che, in materia di corrispettivi per l'utenza, siano definiti, a partire dalle componenti di costo fisse e variabili individuate dal MTR:

d) l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;

e) i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del d.P.R. 158/99 (comma 5.1);

VISTA, altresì, la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”* che:

**a.** reca le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze del servizio rifiuti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, individuando, in particolare,

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegata alla stessa deliberazione;
- all'articolo 2, le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata alla deliberazione;
- all'articolo 3, le misure di tutela per le utenze domestiche disagiate quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni;

**b.** nelle premesse alla stessa, ha ritenuto, al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, che sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

CONSIDERATO

• che l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone che: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della*

*TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

- che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013;

- l'art. 107, c. 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in legge n. 27/2020, con il quale è stato differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici;

PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha emesso in data 28/05/2020 l'atto di indirizzo n. 1/2020 - allegato sub A) alla presente deliberazione - avente ad oggetto *"Applicazione metodo tariffario Arera e dilazione scadenze tributo TARI e corrispettivo TARIP per utenze non domestiche anno 2020"*, con il quale sono definite le linee di indirizzo per i Comuni del Bacino in regime di Tari (e Tarip) al fine di:

- *“rappresentare l'opportunità ai 28 Comuni del Bacino in regime di TARI di applicare l'art. 107, comma 5 del Decreto Cura Italia ossia di approvare entro il 31 luglio 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria e l'eventuale già avvenuta approvazione delle tariffe della TARI per il 2020”*, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e prevedendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sia ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- suggerire ai comuni in regime TARI di sospendere l'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato sub B), come già allegato all'atto di indirizzo in parola, ad esito dell'istruttoria attivata tra i singoli comuni ed i gestori, fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria, prevedendo per le suddette utenze che il pagamento sarà, ove possibile, unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020, con possibilità di rateizzazione;

DATO ATTO che

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018 (metodo MTR);
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto della diffusione della pandemia da COVID-19 e il relativo cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale hanno comportato rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica in parola;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione ad interventi di riduzione e di agevolazione TARI alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi

derivanti dal lockdown imposto dal Governo, in ragione delle indicazioni ARERA di cui alla deliberazione 158/2020;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto socio-economico;

RAVVISATA la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'articolo 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, rinviando l'approvazione del piano economico finanziario al termine ultimo del 31 dicembre 2020 e disponendo il mantenimento per l'anno 2020 delle stesse tariffe formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dall'articolo in parola;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche che hanno subito la sospensione dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19, come segue:

- applicazione dei fattori di rettifica previsti dall'art. 1 della deliberazione ARERA 158/00 quantificati nel valore economico di circa euro 600.000,00 come da comunicazione Veritas, prot. n. 0026732 del 19/06/2020, acquisita agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato di circa € 600.000,00, e che tale minor gettito, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, sarà finanziato facendo ricorso alle misure di cui all'art. 109 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24/2020, il quale dispone che:

***“Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)***

*1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le prioritari relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.*

***1-bis. [...]***

***1-ter [...]***

*2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le prioritari relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente e' autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in*

*cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico”;*

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 30/06/2020 di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2019, in relazione al quale risulta che la quota libera dell'avanzo di amministrazione ammonta ad € 1.529.443,91;

PRECISATO che la predetta applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione libero 2019 è finalizzata ad assicurare l'equilibrio del corrente esercizio 2020 e sono fatte salve le ulteriori disposizioni in materia che potranno disporre la copertura del mancato gettito attraverso trasferimenti statali e/o conguagli in sede di piani economico finanziari a valere sugli esercizi successivi;

CONSIDERATO, altresì, opportuno:

- al fine di permettere al gestore di elaborare le modifiche del sistema informatico di emissione atte a consentire l'applicazione dei fattori correttivi e a raccogliere le informazioni afferenti il periodo di chiusura - sospendere l'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato sub B), ad esito dell'istruttoria attuata tra i singoli comuni ed i gestori, fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria, disponendo che, per tali utenze, il pagamento sarà, ove possibile, unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020, con possibilità di rateizzazione;
- disporre che, in tale fattispecie, il gestore provveda ad un'unica emissione nel mese di dicembre applicando le tariffe 2020 e le riduzioni previste dalla presente delibera, a conguaglio se sono già stati emessi avvisi di pagamento relativi all'anno 2020 antecedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 15/05/2020 con la quale, in virtù dell'art. 187 bis, D.L. 34/2020, è stata disposta la facoltà per le ditte titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di procedere alla richiesta di ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico (ad esclusione delle aree di demanio turistico) esonerando gli aventi titolo dal pagamento della Cosap per gli ampliamenti succitati sino al 31/12/2020, e facendo contestualmente salve eventuali ulteriori agevolazioni che l'amministrazione comunale intendesse disporre;

RITENUTO di disporre che, limitatamente all'anno 2020, la sola parte di ampliamento di occupazione di suolo pubblico (ad esclusione delle aree di demanio turistico) esentato dal pagamento della Cosap in forza della deliberazione giunta n. 77/2020, non concorra a costituire superficie ai fini del calcolo della TARI, dando atto che tale agevolazione non avrà alcuna incidenza sul Piano Economico Finanziario 2020;

VISTA la delibera di C.C. n. 53 dell'1 aprile 2019 di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd ed è ripartita tra utenze domestiche (in misura pari al 52 %) e utenze non domestiche (in misura pari al 48%);
- la suddivisione dei costi del servizio pari al 62,19 % per la quota fissa e al 37,81% per quota variabile;
- le agevolazioni sono state calcolate sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento anno 2019 e confermate per l'anno 2020;
- la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al d.P.R. 27/04/1999, n. 158 è la medesima del 2019 e si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2020, dal citato articolo 57 bis del decreto legge 124/2019;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammonta a euro 14.008.615, compresa IVA;

CONSIDERATO, altresì, l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale, al fine di equiparare gli studi professionali alle banche ed istituti di credito, prevede:

*<<All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";*

*b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali">>;*

RILEVATO che, in applicazione dell'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34:

- gli avvisi di pagamento e versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe e il regolamento approvati per l'anno 2019;
- gli avvisi di pagamento e versamenti che vengono a scadenza dal 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe e il regolamento approvate, con la presente deliberazione, per l'anno 2020 (se pubblicate entro il 28 ottobre);

VISTO l'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34 che prevede che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello*



*stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

durante il dibattito sono entrati in aula i Consiglieri Boccato Maria Chiara, Naccari Gianluca, Rossetti Stefano; Consiglieri presenti 20.

Con voti favorevoli 12, contrari //, astenuti 8 (Padoan Daniele, Boscolo Capon Beniamino, Segantin Marcellina, Penzo Barbara, Zanni Domenico, Dolfin Marco, Boccato Maria Chiara, Naccari Gianluca), espressi mediante sistema computerizzato, su 20 Consiglieri presenti,

### **DELIBERA**

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di approvare, ai sensi dell'art. 107, comma 5, D.L. 18/2020, convertito nella Legge 27 del 24 aprile 2020, il mantenimento per l'anno 2020 delle stesse tariffe TARI adottate a copertura dei costi 2019 con deliberazione consiliare n. 53 dell'1 aprile 2019 e che di seguito si riportano in forma semplificata, con aggiornamento riguardante la tipologia relativa agli studi professionali di cui all'art. 58 quinquies, D.L. 124/2019:

### UTENZE DOMESTICHE

#### Residenti

Numero componenti il nucleo	TARIFFA FISSA a mq	TARIFFA VARIABILE NUCLEO
1	1,54	78,33
2	1,82	125,32
3	2,03	160,57
4	2,20	203,66
5	2,38	227,16
6 o più	2,51	266,32

#### Case a disposizione di residenti e non

Numero componenti il nucleo	TARIFFA FISSA a mq	TARIFFA VARIABILE NUCLEO
1	1,54	78,33
2	1,82	140,99
3	2,03	160,57
4	2,20	203,66
5	2,38	254,57
6 o più	2,51	293,73

### UTENZE NON DOMESTICHE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' TABELLA ALLEGATO 1 DPR 158/99 CON AGGIORNAMENTO DL 124/2019	TARIFFA FISSA €/mq	TARIFFA VARIABILE €/mq
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,18	1,05
02 Cinematografi e Teatri	1,08	0,95
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,63	1,44
04 Distributori carburanti, impianti sportivi	2,24	1,98
04.01 Campeggi superficie fino a 3.000 mq	2,60	2,28
04.02 Campeggi superficie oltre 3.000 mq fino 30.000 mq	2,42	2,14
04.03 Campeggi superficie oltre 30.000 mq	2,24	1,98
05.01 Stabilimenti balneari superficie fino a 3.000 mq	1,89	1,65
05.02 Stabilimenti balneari superficie oltre 3.000 mq fino 30.000 mq	1,51	1,32
05.03 Stabilimenti balneari oltre 30.000 mq	1,12	0,98
06 Esposizioni, autosaloni	1,51	1,34
07 Alberghi con ristorante	4,19	3,69

08 Alberghi senza ristorante	3,00	2,64
09 Case di cura e riposo, caserme	3,33	2,92
10 Ospedali	3,48	3,07
11 Uffici, agenzie	4,49	3,95
12 Banche, Istituti di credito e studi professionali	1,81	1,59
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,16	3,66
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,32	4,69
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiqu	2,46	2,16
16 Banche di mercato beni durevoli	4,23	3,73
17 Attiv. Artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,36	3,84
18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,05	2,69
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto	4,16	3,66
20 Attivita' Industriali con capannoni di produzione	2,72	2,39
21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	3,22	2,82
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub	16,44	14,47
23 Mense, birrerie, hamburgerie	18,43	16,22
24 Bar, Caffè, Pasticceria	11,69	10,29
25 Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,05	6,21
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	6,15	5,39
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	21,17	18,63
28 Ipermercati di generi misti	6,34	5,60
29 Banche di mercato generi alimentari	10,33	9,10
30 Discoteche, Night club	4,35	3,84

- di dare atto che la determinazione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999 Kb, Kc e Kd, di cui al d.P.R. 27/04/1999, n. 158 è la medesima del 2019 e si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2020, dal citato articolo 57 bis del decreto legge 124/2019;
- di dare atto che il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammonta a euro 14.008.615, compresa IVA;
- di provvedere, in virtù del comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, convertito nella Legge 27 del 24 aprile 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 secondo le disposizioni del MTR stabilito da ARERA con propria delibera n. 443/2019, entro il 31 dicembre 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- di dare atto che, per l'anno 2020, si applicano i fattori di rettifica della quota variabile per le utenze non domestiche previsti dall'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158/00 quantificati nel

valore economico di circa euro 600.000,00, come da comunicazione Veritas, prot. n. 0026732 del 19/06/2020, acquisita agli atti dell'ufficio;

- di dare atto che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato di circa € 600.000,00;
- di dare atto e, sin d'ora, disporre che il minor gettito di cui al punto precedente, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, sia finanziato facendo ricorso alle misure di cui all'art. 109 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stante la sussistenza dei presupposti di legge quale l'intervenuta approvazione consiliare del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 (Deliberazione C.C. n. 94 del 30/06/2020);
- di precisare che l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione libero 2019 per euro 600.000,00, consentita dal predetto art. 109 del D.L. 18/2020, è finalizzata ad assicurare l'equilibrio del corrente esercizio 2020 e sono fatte salve le ulteriori disposizioni in materia che potranno disporre la copertura del mancato gettito attraverso trasferimenti statali e/o conguagli in sede di piani economico finanziari a valere sugli esercizi successivi;
- di fare proprio l'atto di indirizzo n. 1/2020 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente emesso in data 28/05/2020 e disporre la sospensione dell'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche per le quali è prevista, in forza del presente atto, l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato sub B), ad esito dell'istruttoria attuata tra il comune ed il gestore, fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria, disponendo, altresì, che, per tali utenze, il pagamento sia, ove possibile, unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020, con possibilità di rateizzazione;
- di disporre che, in relazione alla fattispecie di cui al punto precedente, il gestore provveda ad un'unica emissione nel mese di dicembre applicando le tariffe 2020 e le riduzioni previste dalla presente delibera, a conguaglio se sono già stati emessi avvisi di pagamento relativi all'anno 2020 antecedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento;
- di determinare che, in applicazione dell'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34:
  1. gli avvisi di pagamento e versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe e il regolamento approvati per nell'anno 2019;
  2. gli avvisi di pagamento e versamenti che vengono a scadenza dal 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe e il regolamento approvate, con la presente deliberazione, per l'anno 2020 (se pubblicate entro il 28 ottobre) ;
- di disporre a favore delle ditte titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, che, limitatamente all'anno 2020, la sola parte di ampliamento di occupazione di suolo pubblico (ad esclusione delle aree di demanio turistico) esentato dal pagamento della Cosap in forza della deliberazione giunta n. 77/2020, non concorra a costituire superficie ai fini del calcolo della TARI, dando atto che tale agevolazione non avrà alcuna incidenza sul Piano Economico Finanziario 2020;

- di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica l'addizionale provinciale, come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92, pari al 5%;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34, la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Infine, stante l'urgenza di provvedere, il Presidente porre in votazione l'immediata eseguibilità.

Preso atto dell'esito della seguente votazione: voti favorevoli 12 (Ferro Alessandro, Bullo Endri, Bonfà Paolo, Busetto Elisa, Convento Claudia, Landri Paola, Lunardi Ilaria, Mantoan Genny, Monaro Massimo, Rossetti Stefano, Sassi Daniela, Tiozzo Netti Giovanni), contrari //, astenuti 8 (Padoan Daniele, Boscolo Capon Beniamino, Segantin Marcellina, Penzo Barbara, Zanni Domenico, Dolfin Marco, Boccato Maria Chiara, Naccari Gianluca), espressi mediante sistema computerizzato, su 20 Consiglieri presenti, la presente deliberazione non ha raggiunto il quorum previsto ai sensi del comma 4, art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Letto approvato e sottoscritto.**

IL Segretario Generale  
Targa Michela  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente  
Bullo Endri  
FIRMATO DIGITALMENTE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 06/10/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 06/10/2020

Segretario Generale  
Michela Targa  
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639 e ss.mm.ii., Legge 27/12/2013, n. 147, ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *"a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato *"il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI"*;

VISTA la disposizione del comma 682 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: per quanto riguarda la TARI:*

- *i criteri di determinazione delle tariffe;*
- *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

RILEVATO, altresì, che

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, L. 147/2013 *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*
- ai sensi dell'art. 1, comma 652, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità di regolazione (ARERA) in

materia tariffaria, [...] “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente...”;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione del C.C. n. 26 del 15/03/2004 con cui è stato approvato il Regolamento del servizio di igiene ambientale;
- le deliberazioni del C.C. n. 60 del 27/06/2014, n. 80 del 24/09/2014 di approvazione del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale “I.U.C.” nonché la deliberazione del C.C. n. 54 del 01/04/2019 avente ad oggetto la “Modifica Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC – Componente TARI”;



- la deliberazione del C.C. n. 53 del 01/04/2019 avente ad oggetto “*Adozione del Piano Finanziario 2019 e relativa relazione di accompagnamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Chioggia ed approvazione delle Tariffe (TARI) per la copertura totale dei costi del servizio*”;
- la deliberazione della G.C. n. 26 del 11/02/2020 avente ad oggetto atti di indirizzo relativi al “*Piano Finanziario TARI 2020. Nuovo metodo tariffario*”;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, e segnatamente:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527, 528, 529 e 530 dell’articolo 1, ridisegna le competenze dell’autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- i documenti per la consultazione ARERA n. 351/2019 recante “*orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” e n. 352/2019 recante “*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”, che hanno portato all’emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 la quale dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione, con effetto dall’anno di applicazione 2020, che prevede:
  - a) la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
  - b) la validazione dall’ente territoriale che svolge le “*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell’articolo 3 bis del dl 138/2011*”;
  - c) l’approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;
- l’art. 5 della deliberazione n. 443/2019 il quale prevede, in particolare, che, in materia di corrispettivi per l’utenza, siano definiti, a partire dalle componenti di costo fisse e variabili individuate dal MTR:

- d) l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- e) i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del d.P.R. 158/99 (comma 5.1);

VISTA, altresì, la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19*" che:

**a.** reca le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze del servizio rifiuti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, individuando, in particolare,

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate alla stessa deliberazione;
- all'articolo 2, le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata alla deliberazione;
- all'articolo 3, le misure di tutela per le utenze domestiche disagiate quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni;

**b.** nelle premesse alla stessa, ha ritenuto, al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, che sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

#### CONSIDERATO

• che l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone che: "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

- che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013;

- l'art. 107, c. 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in legge n. 27/2020, con il quale è stato differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici;

PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha emesso in data 28/05/2020 l'atto di indirizzo n. 1/2020 - allegato sub A) alla presente deliberazione - avente ad oggetto "*Applicazione metodo tariffario Arera e dilazione scadenze tributo TARI e corrispettivo TARIP per utenze non domestiche anno 2020*", con il quale sono definite le linee di indirizzo per i Comuni del Bacino in regime di Tari (e Tarip) al fine di:

- "*rappresentare l'opportunità ai 28 Comuni del Bacino in regime di TARI di applicare l'art. 107, comma 5 del Decreto Cura Italia ossia di approvare entro il 31 luglio 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria e l'eventuale già avvenuta approvazione delle tariffe della TARI per il 2020*", provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e prevedendo che l'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sia ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- suggerire ai comuni in regime TARI di sospendere l'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato sub B), come già allegato all'atto di indirizzo in parola, ad esito dell'istruttoria attivata tra i singoli comuni ed i gestori, fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria, prevedendo per le suddette utenze che il pagamento sarà, ove possibile, unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020, con possibilità di rateizzazione;

DATO ATTO che

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018 (metodo MTR);

- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto della diffusione della pandemia da COVID-19 e il relativo cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale hanno comportato rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica in parola;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione ad interventi di riduzione e di agevolazione TARI alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi derivanti dal lockdown imposto dal Governo, in ragione delle indicazioni ARERA di cui alla deliberazione 158/2020;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto socio-economico;

RAVVISATA la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'articolo 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, rinviando l'approvazione del piano economico finanziario al termine ultimo del 31 dicembre 2020 e disponendo il mantenimento per l'anno 2020 delle stesse tariffe formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dall'articolo in parola;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche che hanno subito la sospensione dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19, come segue:

- applicazione dei fattori di rettifica previsti dall'art. 1 della deliberazione ARERA 158/00 quantificati nel valore economico di circa euro 600.000,00 come da comunicazione Veritas, prot. n. 0026732 del 19/06/2020, acquisita agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato di circa € 600.000,00, e che tale minor gettito, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, sarà finanziato facendo ricorso alle misure di cui all'art. 109 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24/2020, il quale dispone che:

***“Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)***

*1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia*

*degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.*

**1-bis. [...]**

**1-ter [...]**

*2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico”;*

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 30/06/2020 di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2019, in relazione al quale risulta che la quota libera dell'avanzo di amministrazione ammonta ad € 1.529.443,91;

PRECISATO che la predetta applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione libero 2019 è finalizzata ad assicurare l'equilibrio del corrente esercizio 2020 e sono fatte salve le ulteriori disposizioni in materia che potranno disporre la copertura del mancato gettito attraverso trasferimenti statali e/o conguagli in sede di piani economico finanziari a valere sugli esercizi successivi;

CONSIDERATO, altresì, opportuno:

- al fine di permettere al gestore di elaborare le modifiche del sistema informatico di emissione atte a consentire l'applicazione dei fattori correttivi e a raccogliere le informazioni afferenti il periodo di chiusura - sospendere l'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato sub B), ad esito dell'istruttoria attuata tra i singoli comuni ed i gestori, fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria, disponendo che, per tali utenze, il pagamento sarà, ove possibile, unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020, con possibilità di rateizzazione;
- disporre che, in tale fattispecie, il gestore provveda ad un'unica emissione nel mese di dicembre applicando le tariffe 2020 e le riduzioni previste dalla presente

delibera, a conguaglio se sono già stati emessi avvisi di pagamento relativi all'anno 2020 antecedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 15/05/2020 con la quale, in virtù dell'art. 187 bis, D.L. 34/2020, è stata disposta la facoltà per le ditte titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di procedere alla richiesta di ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico (ad esclusione delle aree di demanio turistico) esonerando gli aventi titolo dal pagamento della Cosap per gli ampliamenti succitati sino al 31/12/2020, e facendo contestualmente salve eventuali ulteriori agevolazioni che l'amministrazione comunale intendesse disporre;

RITENUTO di disporre che, limitatamente all'anno 2020, la sola parte di ampliamento di occupazione di suolo pubblico (ad esclusione delle aree di demanio turistico) esentato dal pagamento della Cosap in forza della deliberazione giuntale n. 77/2020, non concorra a costituire superficie ai fini del calcolo della TARI, dando atto che tale agevolazione non avrà alcuna incidenza sul Piano Economico Finanziario 2020;

VISTA la delibera di C.C. n. 53 dell'1 aprile 2019 di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd ed è ripartita tra utenze domestiche (in misura pari al 52 %) e utenze non domestiche (in misura pari al 48%);
- la suddivisione dei costi del servizio pari al 62,19 % per la quota fissa e al 37,81% per quota variabile;
- le agevolazioni sono state calcolate sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento anno 2019 e confermate per l'anno 2020;
- la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al d.P.R. 27/04/1999, n. 158 è la medesima del 2019 e si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2020, dal citato articolo 57 bis del decreto legge 124/2019;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammonta a euro 14.008.615, compresa IVA;

CONSIDERATO, altresì, l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale, al fine di equiparare gli studi professionali alle banche ed istituti di credito, prevede:

*<<All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;*

*b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”>>;*

RILEVATO che, in applicazione dell'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34:

- gli avvisi di pagamento e versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe e il regolamento approvati per l'anno 2019;
- gli avvisi di pagamento e versamenti che vengono a scadenza dal 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe e il regolamento approvate, con la presente deliberazione, per l'anno 2020 (se pubblicate entro il 28 ottobre);

VISTO l'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34 che prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

### **DELIBERA**

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di approvare, ai sensi dell'art. 107, comma 5, D.L. 18/2020, convertito nella Legge 27 del 24 aprile 2020, il mantenimento per l'anno 2020 delle stesse tariffe TARI adottate a copertura dei costi 2019 con deliberazione consiliare n. 53 dell'1 aprile 2019 e che di seguito si riportano in forma semplificata, con aggiornamento riguardante la tipologia relativa agli studi professionali di cui all'art. 58 quinquies, D.L. 124/2019:

### **UTENZE DOMESTICHE**

#### **Residenti**

<b>Numero componenti il nucleo</b>	<b>TARIFFA FISSA a mq</b>	<b>TARIFFA VARIABILE NUCLEO</b>
------------------------------------	---------------------------	---------------------------------



1	1,54	78,33
2	1,82	125,32
3	2,03	160,57
4	2,20	203,66
5	2,38	227,16
6 o più	2,51	266,32

### Case a disposizione di residenti e non

<b>Numero componenti il nucleo</b>	<b>TARIFFA FISSA a mq</b>	<b>TARIFFA VARIABILE NUCLEO</b>
1	1,54	78,33
2	1,82	140,99
3	2,03	160,57
4	2,20	203,66
5	2,38	254,57
6 o più	2,51	293,73

### UTENZE NON DOMESTICHE

<b>TIPOLOGIA DI ATTIVITA' TABELLA ALLEGATO 1 DPR 158/99 CON AGGIORNAMENTO DL 124/2019</b>	<b>TARIFFA FISSA €/mq</b>	<b>TARIFFA VARIABILE €/mq</b>
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,18	1,05
02 Cinematografi e Teatri	1,08	0,95
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,63	1,44
04 Distributori carburanti, impianti sportivi	2,24	1,98
04.01 Campeggi superficie fino a 3.000 mq	2,60	2,28
04.02 Campeggi superficie oltre 3.000 mq fino 30.000 mq	2,42	2,14
04.03 Campeggi superficie oltre 30.000 mq	2,24	1,98
05.01 Stabilimenti balneari superficie fino a 3.000 mq	1,89	1,65
05.02 Stabilimenti balneari superficie oltre 3.000 mq fino 30.000 mq	1,51	1,32
05.03 Stabilimenti balneari oltre 30.000 mq	1,12	0,98
06 Esposizioni, autosaloni	1,51	1,34
07 Alberghi con ristorante	4,19	3,69
08 Alberghi senza ristorante	3,00	2,64
09 Case di cura e riposo, caserme	3,33	2,92

10 Ospedali	3,48	3,07
11 Uffici, agenzie	4,49	3,95
12 Banche, Istituti di credito e studi professionali	1,81	1,59
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,16	3,66
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,32	4,69
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiqu	2,46	2,16
16 Banchi di mercato beni durevoli	4,23	3,73
17 Attiv. Artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,36	3,84
18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,05	2,69
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto	4,16	3,66
20 Attivita' Industriali con capannoni di produzione	2,72	2,39
21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	3,22	2,82
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub	16,44	14,47
23 Mense, birrerie, hamburgerie	18,43	16,22
24 Bar, Caffè, Pasticceria	11,69	10,29
25 Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,05	6,21
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	6,15	5,39
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	21,17	18,63
28 Ipermercati di generi misti	6,34	5,60
29 Banchi di mercato generi alimentari	10,33	9,10
30 Discoteche, Night club	4,35	3,84

- di dare atto che la determinazione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999 Kb, Kc e Kd, di cui al d.P.R. 27/04/1999, n. 158 è la medesima del 2019 e si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2020, dal citato articolo 57 bis del decreto legge 124/2019;
- di dare atto che il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammonta a euro 14.008.615, compresa IVA;
- di provvedere, in virtù del comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, convertito nella Legge 27 del 24 aprile 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 secondo le disposizioni del MTR stabilito da AERA con propria delibera n. 443/2019, entro il 31

dicembre 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- di dare atto che, per l'anno 2020, si applicano i fattori di rettifica della quota variabile per le utenze non domestiche previsti dall'art. 1 della deliberazione AREGA n. 158/00 quantificati nel valore economico di circa euro 600.000,00, come da comunicazione Veritas, prot. n. 0026732 del 19/06/2020, acquisita agli atti dell'ufficio;
- di dare atto che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato di circa € 600.000,00;
- di dare atto e, sin d'ora, disporre che il minor gettito di cui al punto precedente, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, sia finanziato facendo ricorso alle misure di cui all'art. 109 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stante la sussistenza dei presupposti di legge quale l'intervenuta approvazione consiliare del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 (Deliberazione C.C. n. 94 del 30/06/2020);
- di precisare che l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione libero 2019 per euro 600.000,00, consentita dal predetto art. 109 del D.L. 18/2020, è finalizzata ad assicurare l'equilibrio del corrente esercizio 2020 e sono fatte salve le ulteriori disposizioni in materia che potranno disporre la copertura del mancato gettito attraverso trasferimenti statali e/o conguagli in sede di piani economico finanziari a valere sugli esercizi successivi;
- di fare proprio l'atto di indirizzo n. 1/2020 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente emesso in data 28/05/2020 e disporre la sospensione dell'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche per le quali è prevista, in forza del presente atto, l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da AREGA con deliberazione 158/2020, secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato sub B), ad esito dell'istruttoria attuata tra il comune ed il gestore, fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria, disponendo, altresì, che, per tali utenze, il pagamento sia, ove possibile, unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020, con possibilità di rateizzazione;
- di disporre che, in relazione alla fattispecie di cui al punto precedente, il gestore provveda ad un'unica emissione nel mese di dicembre applicando le tariffe 2020 e le riduzioni previste dalla presente delibera, a conguaglio se sono già stati emessi avvisi

di pagamento relativi all'anno 2020 antecedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento;

- di determinare che, in applicazione dell'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34:
  1. gli avvisi di pagamento e versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe e il regolamento approvati per nell'anno 2019;
  2. gli avvisi di pagamento e versamenti che vengono a scadenza dal 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe e il regolamento approvate, con la presente deliberazione, per l'anno 2020 (se pubblicate entro il 28 ottobre) ;
- di disporre a favore delle ditte titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, che, limitatamente all'anno 2020, la sola parte di ampliamento di occupazione di suolo pubblico (ad esclusione delle aree di demanio turistico) esentato dal pagamento della Cosap in forza della deliberazione giuntale n. 77/2020, non concorra a costituire superficie ai fini del calcolo della TARI, dando atto che tale agevolazione non avrà alcuna incidenza sul Piano Economico Finanziario 2020;
- di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica l'addizionale provinciale, come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92, pari al 5%;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34, la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

16/07/2020

IL DIRIGENTE  
Settore Finanze e risorse umane  
dr. Mario Veronese

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

16/7/2020

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO  
(Mario Veronese)  
FIRMATO DIGITALMENTE